

Redditi e Plusvalenze Esteri

Questa nota riguarda le recenti lettere (“nudge letters”) emesse da HM Revenue & Customs (HMRC), tra gli altri, agli italiani che vivono nel Regno Unito. Questa nota ha lo scopo di darvi una panoramica per assistervi con queste lettere.

‘Nudge Letters’

HMRC ha intrapreso un processo di invio di lettere intitolate “*I tuoi Redditi o Plusvalenze Esteri*”. Queste vengono spesso considerate come *nudge letters* aventi lo scopo di suggerire l’aggiornamento della propria posizione fiscale.

Questa azione mirata non ha valenza solamente per gli italiani, ma per molti altri individui provenienti da nazionalità differenti. Ciò avviene attraverso il trasferimento automatico di informazioni finanziarie tra il Regno Unito, e le banche e le autorità fiscali competenti dei diversi Paesi in cui vigono questi accordi. La lettera ricevuta fa parte di una serie di lettere inviate a molti degli italiani che vivono nel Regno Unito. La lettera invita a fare una dichiarazione dei redditi e delle plusvalenze detenuti all’estero.

Molti italiani ricevendo queste lettere rimangono sorpresi perché completamente ignari di dover dichiarare redditi e plusvalenze percepiti in Italia (e/o in altri paesi), spesso erroneamente credendo di aver rispettato tutti i loro obblighi fiscali avendo presentato dichiarazioni dei redditi e pagato le tasse in Italia.

Alcune delle fonti più comuni di reddito e plusvalenze non divulgati sono i redditi da locazione da immobili italiani, i redditi da titoli italiani e plusvalenze sulla cessione di proprietà italiane.

Certificate of Tax Position

Nella *nudge letter* è incluso un *Certificate of Tax Position* (“Certificato”). Il periodo di tempo ricoperto dal Certificato non è limitato da un solo anno, ma è esteso a tutti gli anni.

Il Certificato comprende 4 dichiarazioni:

1. *Devo aggiornare i miei affari fiscali. Dichiarerò tutte le mie tasse in sospeso nel Regno Unito utilizzando la Worldwide Disclosure Facility di HMRC.*
2. *Suppongo di aver dichiarato correttamente tutti i miei redditi e/o plusvalenze all'estero sulle mie dichiarazioni dei redditi come mostrato di seguito: [Qui è necessario*

Redditi e Plusvalenze Esteri

identificare gli anni fiscali pertinenti e le caselle sulle dichiarazioni dei redditi in cui sono stati inseriti redditi e/o plusvalenze].

3. *Non ho dichiarato i miei redditi e/o guadagni all'estero in quanto coperti da indennità o sgravi personali.*
4. *Non ho dichiarato i miei redditi e/o plusvalenze all'estero in quanto non sono soggetti all'imposta del Regno Unito.*

È di vitale importanza che si risponda alla lettera, ma è bene notare che non vi è alcun obbligo legale nella compilazione del Certificate of Tax Position. HMRC ha confermato che accetteranno risposte tramite lettera qualora l'individuo decidesse di non completare il Certificato.

Generalmente, se si hanno semplici dichiarazioni da presentare e se si devono aggiornare i propri affari fiscali, è consigliabile compilare il Certificato, firmarlo, datarlo ed inviarlo a HMRC entro la data indicata sulla lettera. Tuttavia, qualora non fosse necessario presentare una dichiarazione, o gli affari fiscali risultasse essere particolarmente complicati, è consigliabile scrivere ed informare HMRC focalizzandosi così sulla peculiarità della situazione.

La tassazione dei redditi e plusvalenze non UK

Dopo aver risposto alla lettera e qualora non ci fossero state dichiarazioni, è ora essenziale aggiornare la propria posizione fiscale ed effettuare i calcoli relativi a tasse, interessi e sanzioni e aggiornare le dichiarazioni. Tuttavia, prima di esaminare il processo di calcolo e di dichiarazione, dovremmo esaminare le idee basiche comprese nella tassazione del reddito estero.

Arising Basis: la posizione fiscale di default è che un residente nel Regno Unito è tassabile sui redditi e sulle plusvalenze a livello mondiale a prescindere dal fatto che questi siano stati trasferiti nel Regno Unito. Questa è conosciuta come *Arising Basis*. Non importa se il reddito e le plusvalenze siano state dichiarate, e le tasse pagate, all'estero.

Remittance Basis: La posizione di default può essere modificata per le persone residenti ma non "*domiciled*" nel Regno Unito. (Non Doms). Un Non Dom può scegliere di essere tassato sulla *Remittance Basis* in base alla quale i redditi e i guadagni di origine del Regno Unito hanno

Redditi e Plusvalenze Esteri

una tassazione standard ed i redditi e i guadagni all'estero sono tassati solo se e quando vengono trasferiti nel Regno Unito. Il Remittance Basis deve essere richiesta per ciascun anno in cui si intende usufruirne. Per un Non Dom che ha risieduto nel Regno Unito per più di 7 anni, vi è un addebito speciale di £30,000 per ogni anno successivo per il quale viene richiesta la Remittance Basis. L'addebito annuale può arrivare fino a £60,000 superati i 12 anni di residenza. Quando una persona ha risieduto nel Regno Unito per 15 anni dei 20 precedenti, diventa classificato come UK domiciled ai fini fiscali, e non può più richiedere il Remittance Basis.

Domicile: non si traduce come il domicilio, ma il *domicile* di una persona coincide con la sua patria. Domicile è un concetto giuridico che viene applicato in alcuni paesi per stabilire la giurisdizione pertinente per le questioni di diritto personale, ad esempio il divorzio. Il concetto, che deriva dall'antico diritto romano, è stato adottato e adattato da HMRC a fini fiscali.

Residenza: ciò è determinata dalla legge sul test di residenza legale (SRT) entrata in vigore nell'anno fiscale 2013/14. Non si basa principalmente sul concetto di centro di interesse, ma piuttosto sul numero di giorni trascorsi nel Regno Unito. Quando si è residenti nel Regno Unito lo si è per l'intero anno fiscale di rilevanza, a prescindere dalla data di arrivo o di partenza - anche se questo può subire delle modifiche in alcuni casi.

Applicazione delle norme fiscali del Regno Unito: con la dichiarazione dei redditi o delle plusvalenze all'estero è essenziale ricalcolare tali redditi o plusvalenze ai sensi delle norme fiscali del Regno Unito. Ad esempio, alcune cessioni di capitale non sono tassate in Italia se le attività sono state detenute da più di 5 anni – secondo le norme del Regno Unito non esiste un limite di tempo tale. Un altro esempio è che spesso possono essere disponibili più detrazioni sul reddito da locazione in base alle regole del Regno Unito piuttosto che alle norme italiane.

Anno fiscale: l'anno fiscale per l'imposta sul reddito e plusvalenze va dal 6 aprile al 5 aprile dell'anno successivo. Ad esempio, l'anno fiscale 2021/22 è iniziato il 6 aprile 2021 e terminerà il 5 aprile 2022.

Trattati fiscali: i trattati fiscali possono modificare alcune delle regole sopra citate con, per esempio, articoli che limitano la tassazione ad uno solo dei due paesi del trattato.

Con il beneficio di questo contesto possiamo esaminare il processo di calcolo e la dichiarazione degli oneri fiscali, delle sanzioni e degli interessi.

Redditi e Plusvalenze Esteri

Processo di dichiarazione

Dopo aver scritto a HMRC, consigliamo i seguenti tre passaggi:

- | | |
|--------|---|
| Fase 1 | Riepilogare la posizione fiscale. |
| Fase 2 | Preparare e presentare le dichiarazioni dei redditi includendo un riepilogo che fornisca un quadro aggiornato della propria situazione fiscale. |
| Fase 3 | Completare la Worldwide Disclosure facility (WDF). |

Fase 1 Riepilogare la posizione fiscale

- Identificare tutte le fonti del proprio reddito italiano e plusvalenze da quando si è residenti nel Regno Unito.
- Verificare se è possibile apportare modifiche "per tempo". È possibile modificare la dichiarazione dei redditi senza incorrere in alcuna sanzione entro i 12 mesi successivi alla data di presentazione. La dichiarazione non può essere modificata se HMRC ha avviato un'indagine sulla dichiarazione stessa.
- Determinare quanti sono gli anni fiscali in cui è necessario andare a ritroso (vedi sotto).
- Recuperare i documenti riguardanti la propria posizione fiscale, che possono includere dichiarazioni dei redditi italiane, ricevute di affitti, estratti conto bancari, ricevute di lavoro, scritture contabili e così via.
- Preparare un elenco di attività all'estero che mostrino i valori massimi nei 5 anni precedenti.
- Ricalcolare i redditi e le plusvalenze (e le perdite) in conformità con le norme fiscali del Regno Unito.
- Determinare, anno fiscale per anno fiscale, se è opportuno che venga richiesta la Remittance Basis.
- Identificare gli sgravi e le esenzioni da detrarre dalla tassazione, incluse le tasse pagate in Italia.
- Preparare un riepilogo che mostra per ciascun anno fiscale redditi e plusvalenze non presentati, applicare sgravi e calcolare l'imposta, le sanzioni e gli interessi dovuti.

Redditi e Plusvalenze Esteri

Fase 2 Preparare e presentare le dichiarazioni dei redditi

Al fine di garantire indennità e sgravi, è consigliabile preparare dichiarazioni dei redditi per gli anni pertinenti poiché alcuni reclami dovrebbero essere emessi attraverso la dichiarazione dei redditi (alcuni di questi reclami potrebbero essere fuori tempo, ma a volte è possibile che vengano utilizzati quando il procedimento è concluso). Nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi precedentemente non dichiarate è buona prassi scrivere a HMRC affinché si forniscano informazioni di base relative alla propria posizione. Sarebbe utile, inoltre, fornire un prospetto dei redditi, delle passività fiscali, delle sanzioni e dell'imposta sugli interessi anno per anno fiscale.

Fase 3 Completare la Worldwide Disclosure facility (WDF)

Le passività fiscali, le sanzioni e i calcoli degli interessi sono segnalati a HMRC utilizzando la funzione di Worldwide Disclosure facility (WDF). Riportato anche sulla WDF è il valore massimo dei beni esteri fino ai 5 anni precedenti.

Quanto a ritroso è necessario andare?

I principali termini sono:

- 4 anni fiscali è il periodo minimo
- 6 anni fiscali qualora fossi stato *disattento*
- 20 anni fiscali se la mancata presentazione è stata intenzionale
- 20 anni fiscali per *mancata presentazione* a HMRC sulla mutazione fiscale (ma non per il 2008-09 e gli anni precedenti, purché non si sia stati *negligenti*)

Negligenza e disattenzione - Si tratta di termini analoghi che indicano il non aver prestato adeguata attenzione. In altre parole, è necessario "*valutare che un contribuente eserciti in maniera ragionevole e diligente il completamento della dichiarazione come avrebbe dovuto*". Laddove negligenza, o qualsiasi altra forma di colpevolezza, venga asserita da HMRC, questi ultimi avranno l'onere di dimostrarlo e di provarlo.

È bene ricordare che fare affidamento sulla consulenza di un agente o un consulente, non è da considerare come fattore attenuante in caso di negligenza, a meno che la consulenza ricevuta sull'argomento non si riferisca specificatamente a quella determinata situazione ed indirizzata a quel determinato soggetto.

Redditi e Plusvalenze Esteri

Mancata notifica: (*failure to notify*) è necessario notificare a HMRC la modificabilità di redditi e plusvalenze, entro 6 mesi dalla fine dell'anno fiscale in questione. La *mancata notifica* si verifica quando le dichiarazioni dei redditi non sono state presentate negli anni precedenti e ciò comporta il ripristino di informazioni fino a 20 anni.

Sanzioni

Le sanzioni vengono addebitate ai debiti fiscali rimasti in sospeso. La determinazione delle sanzioni è molto complicata e dipende da una serie di fattori, tra cui la condotta dei contribuenti e l'ubicazione territoriale del reddito o delle plusvalenze. Le sanzioni possono essere valutate correttamente solo caso per caso.

Le tipologie di sanzioni che HMRC può infliggere sono diverse, tra cui:

- Sanzioni per ritardato pagamento delle tasse.
- Sanzioni per ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi o altre dichiarazioni.
- Sanzioni per mancata comunicazione di cambiamenti della propria situazione fiscale.
- Sanzioni dovute a errori.
- Sanzioni ai sensi della legislazione *Right to Correct* e sanzioni per *Failure to Correct*

Sanzioni ai sensi della legislazione *Right to Correct* e sanzioni per *Failure to Correct*

La legislazione *Right to Correct* (RTC) è stata introdotta nel 2017 e ha richiesto alle persone fisiche di dichiarare i redditi e plusvalenze esteri non ancora dichiarati entro il 30 settembre 2018. La sanzione *Failure to Correct* (FTC), è una sanzione per la mancata dichiarazione ai sensi della legislazione RTC, (che non deve essere confuso con la sanzione per mancata notifica *Failure to Notify* (FTN)). La sanzione FTC può essere applicata solo agli anni fiscali 2015/16 e precedenti. La sanzione standard è del 200% dell'imposta dovuta. In base alla qualità della dichiarazione, quest'ultima può essere ridotta al 150%, se la presentazione della dichiarazione è sollecitata da HMRC, ed a un minimo del 100% se la dichiarazione è stata volontaria.

Se la dichiarazione è avvenuta entro il 30 settembre 2018 ai sensi della legislazione RTC, non si applicherà una sanzione FTC, tuttavia le sanzioni saranno comunque dovute ai sensi di altre normative. Queste sanzioni variano a seconda del territorio straniero in cui sono sorti redditi o plusvalenze. I territori sono suddivisi in tre categorie in base alla qualità degli accordi di cooperazione esistenti con il Regno Unito. Ad esempio, l'Italia è un territorio di categoria 1,

Redditi e Plusvalenze Esteri

mentre la Corea del Nord è un territorio di categoria 3. La sanzione massima per un territorio di categoria 1 è del 100%. La sanzione massima per un territorio di categoria 2 è del 150% e per la categoria 3 la sanzione massima è del 200%. La sanzione minima è dello 0%. I fattori presi in considerazione per determinare tali sanzioni comprendono:

- Categoria dei territori: 1, 2 o 3.
- Tipo di dichiarazione: (1) disattenta, (2) intenzionale o (3) omissione intenzionale.
- Dichiarazione volontaria o sollecitata.

La sanzione si determina facendo riferimento a tabelle dettagliate.

Interessi

Gli interessi si applicano su entrambe tasse arretrate e sanzioni pagate in ritardo. Gli interessi vengono calcolati in base al il tasso base di interesse (attualmente 0,1%) più il 2,5% , ottenendo quindi il 2,6%.

Esonero da responsabilità

La presente nota è esclusivamente informativa ed i lettori che intendono effettuare operazioni sulla base delle informazioni fornite al suo interno, o su cui fanno affidamento, devono incaricare un consulente professionale competente per ottenere una consulenza specifica.

Nonostante sia stato profuso tutto l'impegno necessario a garantire l'accuratezza dei contenuti, lo scrivente ed il suo studio non si assumono la responsabilità per qualsiasi danno causato a chiunque agisca, o si astenga di agire, in base a qualsiasi informazione contenuta nella presente nota.

Piero Soteriou
Soteriou Banerji, Chartered Accountants
253 Gray's Inn Road
London, WC1X 8QT
Email: info@soban.com
Telephone: 020 7278 8251
Website: www.soban.com



24 Maggio 2021